

RETELIT S.p.A.

**ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA DEL 27 APRILE 2018
IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Relazione della Società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio d'esercizio di Retelit S.p.A. (la “**Società**”) al 31 dicembre 2017, approvato dal consiglio di amministrazione con delibera del 15 marzo 2018.

L'esercizio al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile d'esercizio di Euro 9.635.527,13.

Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio come segue:

- per Euro 3.666.030,68, a integrale copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti;
- per Euro 481.776,36, alla riserva legale *ex art.* 2430 cod. civ.;
- per Euro 2.202.421,17, da portare a nuovo;
- per Euro 3.285.298,92, agli azionisti a titolo di dividendo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, approvati dal consiglio di amministrazione in data 15 marzo 2018, nonché la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il

“TUF”), che, unitamente alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione, saranno messe a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, saranno depositati presso la sede sociale in Milano, viale Francesco Restelli n. 3/7 e pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo www.retelit.it (sezione Investitori / Bilanci e relazioni periodiche), nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo, all’indirizzo www.1info.it.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“L’assemblea degli Azionisti di Retelit S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal consiglio di amministrazione;*
- *esaminati il progetto di bilancio d’esercizio di Retelit S.p.A. al 31 dicembre 2017 e la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di revisione;*

delibera

1. *di approvare il bilancio d’esercizio di Retelit S.p.A. al 31 dicembre 2017, così come presentato dal consiglio di amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, che evidenzia un utile d’esercizio di Euro 9.635.527,13;*
2. *di attribuire l’utile di esercizio come segue:*
 - *per Euro 3.666.030,68, a integrale copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti;*
 - *per Euro 481.776,36, alla riserva legale ex art. 2430 cod. civ.;*
 - *per Euro 3.285.298,92, agli azionisti a titolo di dividendo per l’importo di Euro 0,020 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola del 7 maggio 2018, con “record date” l’8 maggio 2018 e pagamento il 9 maggio 2018”;*
 - *per Euro 2.202.421,17, da portare a nuovo;*
3. *di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)”.*

SECONDO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

“Nomina del consiglio di amministrazione.

1. *Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.*
2. *Determinazione della durata dell’incarico degli amministratori.*
3. *Nomina degli amministratori.*
4. *Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.*

5. *Determinazione del compenso del presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori*".

Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Signori Azionisti,

L'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del consiglio di amministrazione, venendo a scadenza gli amministratori in carica, nominati dall'Assemblea del 7 gennaio 2015. L'art. 16 dello statuto sociale stabilisce che il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri e demanda all'Assemblea la determinazione del numero degli amministratori entro detti limiti. L'Assemblea del 7 gennaio 2015 ha fissato in nove il numero dei membri del consiglio di amministrazione. In ottemperanza alle raccomandazioni dell'art. 1.C.1. lettera h) del codice di autodisciplina delle società quotate a cui Retelit aderisce (il "**Codice di Autodisciplina**"), il consiglio di amministrazione, in vista del rinnovo degli organi sociali, sentito il comitato per le nomine e la remunerazione e tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione del consiglio, ha espresso il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione del nuovo consiglio ("**Orientamento**"). Tale Orientamento è allegato alla presente relazione. Il consiglio di amministrazione, anche in considerazione delle indicazioni contenute nell'Orientamento, propone di mantenere in nove il numero degli amministratori da nominare in Assemblea, al fine di garantire una composizione dell'organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle attività svolte.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Retelit S.p.A.

delibera

1. di determinare in nove il numero dei membri del consiglio di amministrazione".

Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

Signori Azionisti,

sempre ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica fino a un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea provvede alla determinazione della durata in carica degli amministratori. Il consiglio di amministrazione, al fine di assicurare stabilità alla gestione della Società, propone di fissare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

www.retelit.it

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Retelit S.p.A.

delibera

- 1. di stabilire la durata in carica degli amministratori in tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020”.*

Nomina degli amministratori.

Signori Azionisti,

ai sensi dell’articolo 16 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione viene nominato dall’Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In forza del combinato disposto dell’articolo 16 dello statuto sociale e della delibera CONSOB n. 20273 del 24 gennaio 2018, hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione i soci che, al momento della presentazione della lista, rappresentano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via F. Restelli n. 3/7 – da lunedì a venerdì, 9:00 - 17:30, all’attenzione della Segreteria Affari Legali e Societari), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata assemblea@pec.retelit.com entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea, ovverosia il **2 aprile 2018**.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato può essere trasmessa alla Società anche successivamente al deposito purché entro le **ore 17.30** del ventunesimo giorno precedente la data dell’Assemblea, ovverosia il **6 aprile 2018**. Entro tale termine la Società provvede alla pubblicazione delle liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla vigente normativa.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente a oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per

interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) sommarie informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione, ai sensi della comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento - anche indiretti, di cui agli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") - con questi ultimi, ovvero le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iv) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'eventuale indicazione dell'idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF, nonché del Codice di Autodisciplina (a cui la Società, si ricorda, aderisce).

Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati (arrotondati all'eccesso).

Si ricorda che almeno un amministratore, ovvero almeno due amministratori se il consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, richiamato per gli amministratori dall'art. 147-ter del TUF. Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. 148, comma 4, del TUF, richiamato per gli amministratori dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF. Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti raccomandati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché delle indicazioni contenute nell'Orientamento allegato alla presente relazione.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà secondo le disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale, che si riportano come segue: *a)* dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; *b)* i restanti amministratori sono tratti dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera *a)*, né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera *a)*, e che abbia ottenuto il secondo maggior numero

di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero minimo di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Per le ulteriori disposizioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione, si rinvia all'articolo 16 dello statuto sociale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 16 dello statuto sociale e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di votare una delle liste che saranno proposte dagli Azionisti su questo punto all'ordine del giorno.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea. Il consiglio propone che l'Assemblea nomini presidente del consiglio di amministrazione, su proposta degli Azionisti, un amministratore tra quelli che saranno nominati ai sensi del presente all'ordine del giorno. A tal proposito, si ricorda che l'Orientamento allegato alla presente Relazione contiene anche indicazioni in merito alla carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di suggerire e votare la nomina a presidente del consiglio di amministrazione di uno degli amministratori che saranno nominati ai sensi del presente punto all'ordine del giorno.

Determinazione del compenso del presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, l'assemblea può determinare per gli amministratori e per l'eventuale comitato esecutivo un compenso annuale, che resta invariato fino a diversa determinazione assembleare. L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un compenso sotto forma di partecipazione agli utili (o *stock option*), determinato secondo le modalità di cui all'art. 2432 del codice civile, nonché una indennità spettante in caso di cessazione del loro rapporto. Il consiglio di amministrazione stabilisce il riparto di tali compensi tra gli amministratori, nonché la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale.

Al riguardo, si rammenta che l'assemblea del 7 gennaio 2015 ha stabilito i compensi per il consiglio di amministrazione uscente nella misura complessiva di Euro 240.000,00, rimettendo al consiglio il compito di ripartire i compensi tra gli amministratori e di determinare la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione uscente non ha formulato una proposta su questo punto all'ordine del giorno.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno e di approvare una di esse.

TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Nomina del collegio sindacale.

- 1. Nomina dei sindaci.*
- 2. Nomina del presidente del collegio sindacale.*
- 3. Determinazione della retribuzione del presidente del collegio sindacale e dei sindaci effettivi”.*

Nomina dei sindaci.

Signori Azionisti,

L'assemblea è chiamata a nominare i componenti del collegio sindacale, venendo a scadenza i sindaci in carica, nominati dall'assemblea del 29 giugno 2015. Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio sindacale viene nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In forza del combinato disposto dell'articolo 23 dello statuto sociale e della delibera CONSOB n. 20273 del 24 gennaio 2018, hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei componenti del collegio sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, rappresentano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via F. Restelli n. 3/7 – da lunedì a venerdì, 9:00 - 17:30, all'attenzione della Segreteria Affari Legali e Societari), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.retelit.com entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ovvero il **2 aprile 2018**.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato può essere trasmessa alla Società anche successivamente al deposito purché entro le **ore 17.30** del ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ovvero il **6 aprile 2018**. Entro tale termine la Società provvede alla pubblicazione delle liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla vigente normativa.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente a oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno anche essere depositate: (i) sommarie informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del regolamento emittenti con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per i membri del collegio sindacale dalla vigente normativa, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Inoltre, si invitano gli Azionisti a comunicare tempestivamente alla Società, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., eventuali variazioni rilevanti dell'informativa già rilasciata che dovessero intervenire sino al giorno dell'Assemblea. Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche ai sensi del codice di autodisciplina (a cui la Società aderisce).

Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto con riferimento alla carica di sindaco effettivo che di sindaco supplente.

I candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile. Si invitano altresì gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del codice di autodisciplina.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 19, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, richiede che i componenti del collegio sindacale - che si identifica con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile come previsto dalla suddetta disciplina - siano nel loro complesso competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione. Al riguardo, si esprime l'auspicio che almeno un membro del collegio sindacale sia in possesso di una significativa conoscenza del settore delle telecomunicazioni in cui opera la Società.

I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla CONSOB nell'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovvero sino entro il **5 aprile 2018**. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, CONSOB raccomanda ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della Comunicazione CONSOB. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;

- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Alla elezione del collegio sindacale si procederà secondo le disposizioni dell'art. 23 dello statuto sociale, che si riportano come segue: dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente. Il terzo sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del collegio sindacale, ed il secondo supplente saranno tratti dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa. In caso di parità tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età. Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Per le ulteriori disposizioni relative alla nomina del collegio sindacale, si rinvia all'articolo 23 dello statuto sociale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 23 dello statuto sociale e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

Ai sensi di legge, i sindaci resteranno in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di votare una delle liste che saranno proposte dagli Azionisti su questo punto all'ordine del giorno.

Nomina del presidente del collegio sindacale.

Signori Azionisti,

con riferimento alla nomina del presidente del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF e dell'art. 23 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione Vi invita a nominare presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo tratto dall'eventuale lista di minoranza oppure, in mancanza, uno dei sindaci effettivi che saranno nominati ai sensi del presente punto all'ordine del giorno.

Determinazione della retribuzione del presidente del collegio sindacale e dei sindaci effettivi.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2402 del codice civile, l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci effettivi.

Si evidenzia che il codice di autodisciplina raccomanda all'art. 8.C.3. che *“la remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa”*.

Al riguardo, si rammenta che la retribuzione annuale stabilita dall'Assemblea del 29 giugno 2015 per il collegio sindacale uscente è di complessivi Euro 70.000,00 ripartiti in misura pari a Euro 30.000,00 per il presidente ed Euro 20.000,00 per ciascun sindaco effettivo. Si segnala altresì che potrà essere previsto un compenso aggiuntivo per la partecipazione di un sindaco effettivo alle riunioni dell'organismo di vigilanza previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il consiglio di amministrazione uscente non ha formulato una proposta su questo punto all'ordine del giorno.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno e di approvare una di esse.

QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)”.

Signori Azionisti,

Ai sensi dell’articolo 123-ter, sesto comma, del TUF, l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio d’esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione avente a oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione assunta dall’Assemblea in senso favorevole o contrario sulla politica di remunerazione non è vincolante per la Società.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla relazione sulla remunerazione predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-*quater* del regolamento emittenti, che verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Milano, viale Francesco Restelli n. 3/7 e sul sito internet della Società www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo all’indirizzo www.1info.it.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“l’assemblea degli Azionisti di Retelit S.p.A.,

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*
- *preso atto della relazione sulla remunerazione redatta dal consiglio di amministrazione;*

delibera

1. *di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal consiglio di amministrazione”.*

Milano, 16 marzo 2018

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente, Dario Pardi

Orientamenti del consiglio di amministrazione di Retelit S.p.A. sulle figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna nel nuovo consiglio di amministrazione.

Ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate, il consiglio di amministrazione uscente (il “Consiglio”) di Retelit S.p.A. (“Retelit” o la “Società”), in vista del rinnovo degli organi sociali, ha elaborato, previo parere del comitato per le nomine e la remunerazione e tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione, i propri orientamenti sulla futura composizione dell’organo amministrativo da sottoporre agli azionisti della Società in vista dell’Assemblea convocata per il prossimo 27 aprile 2018.

Il Consiglio ritiene adeguato il numero attuale di nove amministratori, fermo restando che lo statuto prevede un numero minimo di tre e un numero massimo di quindici amministratori.

La composizione del nuovo consiglio di amministrazione dovrebbe anzitutto mantenere una significativa presenza di amministratori indipendenti, con una diversità, anche di genere e di *seniority*, che tenga conto delle disposizioni di legge applicabili.

Le competenze del nuovo consiglio di amministrazione dovrebbero essere ben bilanciate e rafforzate dalla conoscenza del *business* di Retelit, nonché delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, anche alla luce dell’esperienza acquisita nel corrente mandato e considerato l’attuale fermento del settore delle telecomunicazioni, al fine di implementare il significativo processo di *turnaround* avviato dal Consiglio.

In ogni caso, le figure manageriali e professionali facenti parte del nuovo consiglio di amministrazione dovrebbero contemplare soggetti (i) aventi esperienza in ruoli apicali, preferibilmente nel settore delle telecomunicazioni, (ii) che abbiano ricoperto ruoli manageriali, anche in aziende multinazionali complesse e (iii) aventi specifiche competenze in materia di operazioni societarie straordinarie.

I nuovi consiglieri dovrebbero inoltre distinguersi per propensione al lavoro di squadra, equilibrio nella ricerca del consenso, allineamento al proprio ruolo, capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo, capacità di integrazione con il *management* e disponibilità a far parte dei comitati consiliari di Retelit.

Con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione, si ritiene opportuno che quest’ultimo, oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri, sia dotato di:

- autorevolezza e primario *standing* professionale;
- esperienza nella guida di consigli di amministrazione di società quotate;
- esperienza pregressa come amministratore in una società di complessità paragonabile a Retelit.

Con riferimento all’amministratore delegato, si ritiene opportuno che quest’ultimo, oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri e alla luce della complessità del settore in cui opera Retelit, sia dotato di:

www.retelit.it

- esperienza come amministratore delegato o ulteriore figura di vertice di società quotate di complessità paragonabile a Retelit;
- elevata credibilità e autorevolezza sui mercati internazionali di riferimento per Retelit;
- *know how* specifico del settore delle telecomunicazioni;
- *track record* di successo nella gestione di una società operativa di rilevanti dimensioni (e non solo di una capogruppo/*holding*).

Con riferimento al rapporto fra presidente e amministratore delegato, dovrebbe essere tenuta in considerazione l'esigenza di un rapporto costruttivo e di complementarietà tra tali figure, per assicurare l'efficace funzionamento del nuovo consiglio di amministrazione e, più in generale, della *governance* della Società.

Si ritiene infine opportuna la conferma dei compiti e della dimensione dei comitati esistenti.